

# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
**DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI**  
Servizio Polizia Amm.va e Sociale  
Div. 2° - Sez. 1

N. 559/C.16718/18/XV.C.Mass. (19)

Roma 3 agosto 1988

**Oggetto: Trasporto di esplosivi di II e III categoria di cui all'Allegato C  
al Regolamento del T.U.L.P.S. - Autorizzazione d Polizia**

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA	
VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	

LORO SEDI

e per conoscenza:

AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA	PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA	CAGLIARI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE	
FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE
AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A	
STATUTO OROINARIO	LORO SEDI
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO	
NELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA

Risulta e questo Ministero che i tempi medi necessari per ottenere il rilascio delle licenze di trasporto degli esplosivi di II e III categoria dal deposito di vendita al punto di impiego superano attualmente i 60 giorni il che, mal si concilia con la durata di validità dei titoli autorizzatori che, com'è noto, non può superare i mesi tre.

Tutto ciò comporta oltre ai lamentati ritardi nel rilascio dei titoli stessi, anche notevoli difficoltà per gli operatori del settore, nell'approvvigionamento dei prodotti, indispensabili per l'esercizio delle loro attività.

Nell'intento, pertanto, di rendere l'istruttoria delle domande intese ad ottenere le citate licenze, più sollecita e uniforme su scala nazionale da parte delle competenti autorità di P.S. si ritiene di dover impartire le seguenti istruzioni.

## **PROCEDURA PER L'ACQUISTO**

Com'è noto, la materia è compiutamente regolata dagli articoli 55 T.U.L.P.S., modificato dalla Legge 22.12.1956 n. 1452, e 104 del Regolamento di esecuzione.

Pertanto, chi intende acquistare i detti esplosivi deve produrre, allegando il certificato, previsto del citato articolo 104, apposita domanda indirizzata al Questore della Provincia nella quale è ubicato il deposito di vendita.

In tale domanda l'interessato, oltre a chiedere il N.O. per l'acquisto, deve precisare il quantitativo ed il tipo di esplosivo che gli necessita. l'uso che ne intende fare, il luogo di impiego, nonché il periodo di tempo entro il quale sarà utilizzato (presumibile durata dei lavori)

Il Questore, istruita l'istanza ed espletati i necessari accertamenti, rilascerà il prescritto N.O. all'acquisto, precisando il quantitativo ed il tipo di esplosivo autorizzato, da impiegarsi entro un determinato arco di tempo che sarà quello della presumibile durata dei lavori

Ottenuto il N.O., l'utilizzatore di materie esplodenti ha un mese di tempo per presentarsi al titolare del deposito di vendita presso il quale intende rifornirsi.

Se l'intero quantitativo di cui al N.O. all'acquisto non viene prelevato interamente dall'utilizzatore entro i tre mesi, sarà sufficiente rinnovare la licenza di trasporto scaduta; se viceversa l'intero quantitativo previsto nel citato N.O., è stato interamente prelevato e l'utilizzatore ha necessità di ulteriori quantitativi di prodotti, lo stesso dovrà munirsi di altro Nulla Osta secondo la procedura più sopra specificata.

## **PROCEDURA PER IL TRASPORTO**

Premesso che il trasporto degli esplosivi di II e III categoria, effettuato per via ordinaria (a trazione meccanica) richiede, ai sensi dell'art. 106 Regolamento al T.U.L.P.S., la scorta di guardie giurate o di agenti della forza pubblica, nonché l'impiego di automezzi omologati (è consentita deroga alla scorta se si trasportano fino a 5 kg di esplosivo di II categoria e fino a 50 detonatori), chi intende trasportare esplosivi deve munirsi della relativa licenza.

Si sottolinea che le licenze di trasporto degli esplosivi di qualsiasi categoria sono stese in calce a speciali documenti denominati: "AVVISI DI SPEDIZIONE" e che competente al rilascio delle stesse è il Prefetto della provincia da cui muove il prodotto: su delega permanente del Ministero, per quelli di II e III categoria (Vedi circolare n. 10.245.12982(40) 6 del 2.2.1983) ed ai sensi dell'art. 47 del T.U.L.P.S. per quelli di I - IV - V categoria.

Si soggiunge che le licenze di trasporto di esplosivi, ai sensi dell'art. 51 del T.U.L.P.S. possono essere permanenti o temporanee; le prime, consentono di effettuare più trasporti nell'ambito delle loro validità, che non può essere superiore ai tre mesi; le seconde, consentono di effettuare un solo trasporto nell'ambito della loro validità

Il titolare del deposito di vendita che deve effettuare la fornitura del prodotto, presenta al Prefetto che ha competenza sul suo esercizio, un avviso di spedizione in duplice copia, corredato dal Nulla Osta all'acquisto degli esplosivi rilasciato dal Questore, all'utilizzatore.

Il Prefetto, accertata la regolarità della documentazione prodotta, provvede a richiedere a mezzo telex diretto all'autorità locale di P.S. e per conoscenza al Questore e al Comando Gruppo Carabinieri, competenti sul luogo d'impiego cui l'esplosivo è destinato, il Nulla Osta al trasporto (di

cui all'Allegato C. Cap. I seconda comma del T.U.L.P.S.) che si intenderà automaticamente acquisito se entro cinque giorni non gli perverranno risposte negative.

Il Prefetto, senza ulteriori adempimenti, restituirà all'interessato uno dei due avvisi, debitamente completato nelle indicazioni, firmato e timbrato, avviso che dovrà accompagnare gli esplosivi durante il trasporto fino al luogo di destinazione, trattenendo l'altro agli atti di ufficio.

Alla scadenza dei tre mesi della licenza di trasporto permanente, se il quantitativo di esplosivo autorizzato all'acquisto non è stato consumato tutto dall'utilizzatore, ed i lavori continuano, il titolare del deposito di vendita inoltrerà al Prefetto, competente una richiesta di rinnovo della precedente licenza, allegando una distinta dei quantitativi già prelevati dall'utilizzatore fino quella data, ed una dichiarazione rilasciata da quest'ultimo della quale risulti che i lavori continuano.

Per una migliore conoscenza delle SS.LL. si rammenta che con circolare i n. 10.00559.XV.C.Mass. del 1.7.1971 è stato chiarito che è ammissibile il rilascio contemporaneo di più licenze "permanenti" di trasporto di esplosivi della II e III categoria, provenienti da depositi di fabbrica o di vendita diversi, e diretti ad uno stesso luogo di consumo, con la prescrizione che, in assenza in loco di deposito autorizzato, gli esplosivi trasportati debbano essere consumati totalmente nel giorno stesso dell'arrivo.

Si soggiunge, altresì, che con decreto ministeriale del 13.2.1985 n. 559/C.7158.XV.C è stato reso possibile trasportare sullo stesso automezzo esplosivi di diverse categorie, purché collocati in apposito contenitore, di tipo preventivamente approvato, con decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Commissione Consultiva per le Sostanze Esplosive ed Infiammabili.

Qualora gli esplosivi che giungono sul posto di impiego vengano consumati in unica soluzione (trasferiti direttamente dall'automezzo nei fornelli) non occorre che l'utilizzatore si munisca di licenza di deposito; se, viceversa, vengono consumati nell'arco della stessa giornata, ma in soluzione diverse, occorre che il predetto si munisca di deposito provvisorio giornaliero da collocarsi a non meno di 50 metri da altri depositi dello stesso genere, o da case isolate e abitate e le cui caratteristiche costruttive sono stabilite nella tabella I dell'appendice tecnica al Regolamento del T.U.L.P.S., oppure che l'automezzo si fermi sul posto durante tutta la giornata, con sosta alla distanza di 500 metri dal più vicino centro abitato.

Nel caso di trasporti di esplosivi da fabbrica a depositi di vendita, o da depositi di vendita a fabbriche, o da deposito di vendita ad altro deposito di vendita la licenza di trasporto verrà rilasciata dal Prefetto competente sul luogo di partenza dei prodotti, previo N.O. del Prefetto competente sul deposito di destinazione.

Al fine di addivenire ad una regolamentazione unitaria della materia su tutto il territorio nazionale, sono stati predisposti appositi moduli fac-simile, allegati in copia, ai quali le SS.LL. vorranno attenersi in sede di rilascio dei titoli in questione.

Si gradirà un cenno di assicurazione.

IL CAPO DELLA POLIZIA